

Linee guida internazionali sulla procedura di accertamento dell'età

Un memorandum per i rappresentanti e i consiglieri giuridici, e per le persone di fiducia

1. Il principio generale di **presunzione di minore età** deve essere sempre rispettato. Conformemente a tale principio, una persona che dichiara di avere meno di 18 anni dovrebbe essere trattata come un minore, e beneficiare dei diritti assicurati ad un minore, per tutta la durata della procedura di accertamento dell'età.
2. L'accertamento dell'età non deve essere effettuato **in maniera sistematica o arbitraria**. Esso dovrebbe avere luogo solo quando è **nell'interesse superiore del minore**, e qualora esistano dei **dubbi, confermati da un pediatra**, sull'età della persona interessata.
3. Il minore ha diritto ad **essere informato** sulla procedura di accertamento dell'età e sui suoi diritti in maniera adeguata alla sua condizione di minore. Le autorità dovrebbero cercare di ottenere **il consenso informato del minore**, e della persona di fiducia, prima di cominciare la procedura di accertamento dell'età. L'opinione del minore deve essere **adeguatamente presa in considerazione**, tenendo conto della maturità di quest'ultimo.
4. Le autorità devono assicurarsi che il minore comprenda che ha **il diritto di rifiutarsi** di partecipare alla procedura di accertamento dell'età. Il rifiuto di sottomettersi a tale procedura non deve influenzare la valutazione dell'età, né il risultato della domanda di protezione internazionale o di asilo.
5. L'approccio alla procedura di accertamento dell'età deve essere **multidisciplinare**. Dovrebbero essere sempre impiegati dei metodi olistici e comprensivi. Tale impostazione multidisciplinare dovrebbe includere la presa in considerazione delle **prove documentali** (documenti di identità, pagelle scolastiche etc), e un **colloquio** con il minore, durante il quale la sua maturità possa essere valutata sulla base di un apprezzamento psicologico, emozionale, comportamentale e socio-culturale. I colloqui non devono essere svolti con modalità che possano influenzare il minore.
6. In ogni procedura di accertamento dell'età l'onere della prova **dovrebbe essere condiviso** tra le autorità responsabili e la persona che rivendica la minore età.
7. Gli esami medico-legali dovrebbero essere **uno strumento eccezionale da usare in via residuale**. Se un esame medico-legale si dimostra indispensabile, bisognerebbe che un pediatra abbia partecipato a tale decisione, e che un interprete vi partecipi, ove necessario. Può essere richiesta la presenza di un mediatore culturale, così come quella della persona di fiducia.
8. Le persone che vengono sottoposte ad un test medico-legale di accertamento dell'età dovrebbero **essere informate sulla natura dell'esame, e sulle sue possibili conseguenze mediche**. Le persone dovrebbero anche essere informate sulle possibili **ricadute legali dei test**, in particolare per quello che concerne il loro status giuridico. Queste informazioni dovrebbero essere fornite in maniera adeguata a dei minori, e con un linguaggio che essi possano comprendere.
9. L'esame medico volto a valutare **la maturità sessuale** della persona interessata è contrario alla dignità di quest'ultima. Tale esame **non dovrà essere utilizzato in nessun caso, perché in violazione della riservatezza e dell'integrità del minore**.
10. I minori hanno diritto a un **ricorso effettivo contro la decisione relativa all'accertamento dell'età**. Ciò comporta che il minore abbia accesso a un servizio gratuito di rappresentanza giuridica e interpretariato. Le procedure devono essere adatte ai minori. Esse devono essere accessibili, gratuite, e celeri.



Riferimenti

1. SCEP, [Statement of Good Practice](#) (2009), §D5.3; CDI, [Commento generale n° 6](#) (2005), sez. V., 31A ; HCR, [Note sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas des enfants non accompagnés en quête d'asile](#) (1997), §5.11, lett. c)
2. CSDH, [Mise en œuvre des droits humains en Suisse. Un état des lieux dans le domaine de la politique de l'enfance et de la jeunesse](#) (2013), §13 ; SCEP, [Statement of Good Practice](#) (2009), §D5.1 ; HCR, [Conclusion n° 107 sur les enfants dans les situations à risque](#) (2007), Prévention réponse et solutions §g.
3. FRA, [Age assessment and fingerprinting of children in asylum procedures](#) (2018), p. 7, §2; CDI, [Commento generale n°12](#) (2009), §28
4. EASO, [Practical guide on age assessment](#) (2018), p. 65 ; Unicef, [Age assessment: a technical note](#) (2013), §II.4, p. 15 ; SCEP, [Statement of Good Practice](#) (2009), §D5.3; HCR, [Note sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas des enfants non accompagnés en quête d'asile](#) (1997), §5.12 e §5.15
5. CDI, [Commento generale n°14](#) (2013), §II.4, p. 15 ; SCEP, [Statement of Good Practice](#) (2009), §D5.1; CDI, [Commento generale n°12](#) (2009), §22; CDI, [Commento generale n° 6](#) (2005), §21 e section V.b
6. EASO, [Practical guide on age assessment](#) (2018), p. 48 e 69; Unicef, [Age assessment: a technical note](#) (2013), §2
7. FRA, [Age assessment and fingerprinting of children in asylum procedures](#) (2018), p. 7, §2; EASO, [Practical guide on age assessment](#) (2018), p. 63; CDI, [Observation générale n°4](#) (2017), §II.4
8. FRA, [Age assessment and fingerprinting of children in asylum procedures](#) (2018), p. 8, §3; SCEP, [Statement of Good Practice](#) (2009), §D5.2
9. CoE, [Resolution 2195](#) (2017), §6.7; FRA, [Age assessment and fingerprinting of children in asylum procedures](#) (2018), p. 8, §2; EASO, [Practical guide on age assessment](#) (2018), p. 63
10. CDI, [Observation générale n°4](#) (2017), §II.4; SCEP, [Statement of Good Practice](#) (2009), §D5.2; CDI, [Commento generale n°12](#) (2009), §46

